

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI LEONILDE

INDICE		PAG.
	PAG.	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	57	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1933)	58	
PRESIDENTE	58, 59	
BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>		
CECCHI	59	
LABRIOLA, <i>Relatore</i>	58	
VECCHIARELLI	59	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Bozzi ed altri; ALMIRANTE ed altri; ZUCALÀ ed altri: Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato</i>) (40-37-626-B)	59	
PRESIDENTE	59, 61	
Bozzi, <i>Relatore</i>	59	
		PAG.
	BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	59
	CALICE	61
	LABRIOLA	61
	Votazione segreta:	
	PRESIDENTE	63
<hr/>		
La seduta comincia alle 16,50.		
NESPOLO CARLA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).		
Inversione dell'ordine del giorno.		
PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge dei senatori Bartolomei ed altri n. 1933. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito. (Così rimane stabilito).		

Discussione della proposta di legge senatori Bartolomei ed altri: Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei, Balbo, Cipellini, Ariosto, Perna, Anderlini, Spadolini, Crollanza, Nencioni, Mitterdorfer: « Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 dicembre 1977.

L'onorevole Labriola ha facoltà di svolgere la relazione.

LABRIOLA, *Relatore*. La proposta di legge che ci viene trasmessa dal Senato — dove, se non erro, ha riscosso generale consenso — concerne una modifica al sistema di ripartizione dei fondi attribuiti quale contributo statale al finanziamento delle spese elettorali dei partiti; tale modifica riguarda l'articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Ricordo brevemente che i criteri di questa ripartizione non sono proporzionali; si è realizzato un punto di equilibrio tra l'esigenza di rispettare l'ovvia proporzionalità della rappresentanza dei gruppi parlamentari (in rapporto non al maggior peso, ma al maggior onere e ai maggiori costi affrontati, dato che qui si tratta di un contributo elettorale) e quella di considerare la parità dei partiti e l'uguale interesse dello Stato alla rappresentatività delle varie formazioni. In base a questo criterio misto, la quota di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 3, pari al 23 per cento dell'intera somma, viene distribuita in parti uguali tra i vari gruppi parlamentari, proprio per correggere quella diretta proporziona-

lità che sarebbe la regola nel sistema di ripartizione dei fondi, rendendo così pari, di fronte all'intervento finanziario dello Stato, i diversi gruppi politici.

L'iniziativa del Senato merita, a mio avviso, un completo consenso, perché ribadisce con forza l'interesse dell'ordinamento statale nei confronti delle rappresentanze delle minoranze linguistiche; si comprende così anche il perché della *novatio legis*, cui mi sento di dover attribuire un'importanza ben più sostanziale di quella che si può desumere da un freddo esame della portata innovativa della norma; infatti, nella modifica della legge n. 195 del 1974 si realizza una più limpida attuazione del dettato costituzionale e il compimento di quell'orientamento a favore dei gruppi linguistici che, dal 1974 ad oggi, è stato notevolmente messo in rilievo nel nostro ordinamento, tramite sia degli atti d'indirizzo, sia dei provvedimenti legislativi. Ad esempio, la nostra Commissione si è interessata a tale questione, prendendo in considerazione norme di attuazione che hanno dato e daranno maggior riscontro a questo punto essenziale dell'ordinamento costituzionale.

La proposta di legge in discussione, pertanto, va considerata più che come un riequilibrio, sia pure parziale, dei criteri di ripartizione del contributo statale, come un momento di estensione, nell'ambito dell'ordinamento statale, di quanto previsto dall'articolo 6 della Costituzione. Aggiungo che essa contribuisce notevolmente a far sì che la questione delle minoranze linguistiche entri in una considerazione più seria, fondata su principi costituzionali, uscendo da una certa area di protezione o di beneficio da parte dello Stato. Ciò dico per presentare nella giusta luce l'importanza di questa proposta di legge nel contesto della legislazione statale.

Ritengo, pertanto, di poter senz'altro concludere favorevolmente sul testo del provvedimento pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, raccomandandone ai colleghi la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CECCHI. A nome del gruppo comunista concordo con le valutazioni espresse dal relatore; poiché la proposta di legge, presentata al Senato da rappresentanti di tutti i gruppi ed ivi approvata, mi sembra voler perseguire quei giusti obiettivi cui l'onorevole Labriola poc'anzi faceva cenno, preannuncio che i rappresentanti del mio gruppo voteranno a favore del provvedimento.

VECCHIARELLI. Il gruppo democratico cristiano concorda con quanto detto dal relatore e si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo è favorevole alla proposta di legge pervenutaci dal Senato, che raccomanda all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: « e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1 » sono sostituite con le altre: « e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Bozzi ed altri; Almirante ed altri; Zuccalà ed altri: Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato) (40-347-626-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bozzi, Costa, Malagodi, Mazzarino Antonio, Zanone; Almirante, De Marzio, Roberti, Pazzaglia, Trantino, Franchi, Servello; Zuccalà, Craxi, Achilli, Di Vagno, Colucci, Felisetti Luigi Dino, Ferri, Giovanardi, Magnani Noya Maria, Novellini, Saladino, Salvatore: « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici », già approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1977, e modificata dal Senato nella seduta del 15 dicembre 1977.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Bozzi.

BOZZI, Relatore. Il Senato ha ritenuto di dover apportare alcune modificazioni al testo già approvato dalla Camera: di queste, alcune hanno un valore meramente formale, altre ne hanno uno più sostanziale e, tra queste, quella concernente l'articolo 3 merita senz'altro la nostra attenzione.

Con riferimento agli emendamenti formali, all'articolo 6, secondo comma, ultimo alinea, è stata sostituita la parola « riconferma » con l'altra « conferma »: si tratta di una modifica che, magari indossando per un momento i panni di... accademici della Crusca, possiamo accettare senza difficoltà. Ancora, all'articolo 8, commi primo, secondo e terzo, si è sostituita la parola « dichiarare » con l'altra « comunicare ». Anche su questo punto non ho nulla da obiettare: è solo un problema di gusto nella scelta delle parole.

All'articolo 10, il Senato ha proposto la soppressione del secondo comma che recita: « Le Regioni sono tenute ad as-

sicurare forme di intervento dei Consigli regionali nei procedimenti di nomina, proposta o designazione di cui al precedente comma, a stabilire incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge e ad indicare i criteri di scelta e i requisiti dei candidati». Il Senato ha ritenuto opportuno sopprimere questo comma per evitare interferenze non del tutto lecite da parte dello Stato nel potere autonomo delle regioni. Avevamo già discusso su tale questione ed avevamo ritenuto che una norma di questo tipo rientrasse nel contesto dei principi fondamentali; essa, d'altronde, è priva di sanzione perché, in caso di mancato adempimento, lo Stato non può sostituirsi alle regioni. Si trattava, quindi, di una norma che aveva solo valore di stimolo e, pertanto, non sollevò obiezioni in proposito ed accettò la modificazione apportata.

Mi permetto, invece, di richiamare l'attenzione dei colleghi sul secondo comma dell'articolo 3. Come si ricorderà, noi avevamo stabilito un termine entro il quale le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere dovevano esprimere il parere. Avevamo altresì stabilito che qualora quel termine fosse trascorso senza l'emanazione del parere, il Governo o l'organo competente alla nomina, proposta o designazione avrebbero avuto la possibilità di provvedere anche in assenza del parere. Il Senato ha ritenuto opportuno sopprimere il primo comma riguardante il termine, ed ha rimesso la disciplina di questa materia ai Regolamenti delle due Camere.

Vi è stato in proposito, al Senato, un lungo dibattito nel quale è intervenuta anche la Giunta per il Regolamento e si è arrivati a questa soluzione che suscita in me alcune perplessità perché, eliminando il termine, mutiliamo il provvedimento, e creiamo una legge differita nella sua operatività e sottoposta ad un evento non solo futuro ma anche incerto: l'intervento della Camera e del Senato per disciplinare questa materia. Non dimentichiamo, inoltre, che ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione, per approvare una norma regolamentare occorre che ciascuna Ca-

mera deliberi a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una normativa paralizzante che non può entrare immediatamente in vigore dato che prevede l'intervento di due organi diversi.

Come ho già detto, questo suscita in me ed in altri colleghi delle perplessità. Tuttavia, per ragioni politiche, vorrei che questo provvedimento venisse approvato con le modificazioni introdotte dal Senato affinché si affermi per lo meno il principio, sia pure claudicante e mutilato, dell'intervento del Parlamento sulle nomine degli enti pubblici. E non vi è dubbio che Camera e Senato interverranno, per senso di responsabilità, a completare la normativa affinché la legge divenga operante.

Infine, al Senato è stato presentato dal relatore un ordine del giorno con cui si invita la Giunta per il Regolamento ad intervenire rapidamente ed a stabilire le intese opportune con la Giunta per il Regolamento della Camera per addivenire ad una disciplina della procedura uniforme.

Non so se sia opportuno presentare anche noi un analogo ordine del giorno; credo sufficiente ed anche preferibile che la Commissione accolga quell'invito che, come relatore, mi permetto rivolgere ora al presidente che potrà farsene interprete presso il Presidente della Camera.

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Vorrei precisare che ho accettato, per quanto può riguardare il Governo, l'ordine del giorno che il Senato ha presentato, con il quale si raccomandava alla Giunta per il Regolamento l'esigenza di assumere al più presto una iniziativa volta ad introdurre nel Regolamento un'apposita novella che disciplini la procedura per l'espressione del parere previsto dall'articolo 1 del disegno di legge e si sottolineava, altresì, la necessità di raggiungere, tra la Giunta per il Regolamento del Senato e quella della Camera, le intese opportune, allo scopo di addivenire ad una disciplina della procedura in questio-

ne, che possa essere uniforme nei regolamenti delle due Camere.

A fronte dell'emendamento presentato, conseguenziale rispetto all'ordine del giorno, ho sottolineato l'esigenza propria del Governo che venisse stabilito un termine preciso al di là del quale il Governo stesso possa procedere alla nomina anche in assenza di un parere del Parlamento.

Vorrei, altresì, aggiungere che la variazione del termine « dichiarazione » con « comunicazione » non comporta minori responsabilità di quelle che l'originario termine implicava.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CALICE. In merito alla preoccupazione di mettere in moto un meccanismo sia pure claudicante, credo che il suggerimento del relatore, onorevole Bozzi, di accogliere l'invito contenuto nell'ordine del giorno approvato dal Senato, possa ovviare a queste difficoltà, che sono reali, sul funzionamento della legge.

Non desidero entrare nel merito di alcune modificazioni introdotte dal Senato, come quella al secondo comma dell'articolo 6 che ha sostituito con la parola « conferma » l'altra « riconferma », termine che io considero più giusto trattandosi di confermare una persona in carica una seconda volta.

Per quanto riguarda la modifica del termine « dichiarazione » con « comunicazione », ritengo che la questione sia irrilevante, perché il problema di fronte al quale si troverà il Parlamento, come si è già trovata la Commissione Spaventa, è quello dell'attivazione delle procedure con cui si arricchisce il contenuto delle dichiarazioni, o comunicazioni che siano, e ciò va al di là del semplice problema filologico legato alla distinzione dei termini.

Per quanto riguarda la soppressione del secondo comma dell'articolo 10, pur accettando questa modificazione, vorrei rilevare che i criteri cui dovranno ispirarsi le regioni nella loro legislazione devono comprendere una chiarificazione delle mo-

tivazioni delle procedure con cui gli organi regionali sono arrivati alla nomina. Per noi è sufficiente il riferimento ai principi fondamentali di cui al primo comma, purché essi mettano in moto un meccanismo di compartecipazione da parte degli organi consiliari nella chiarificazione delle motivazioni e delle procedure con cui la giunta regionale arriva a definire le nomine. In questo senso ritengo si possa accettare il testo trasmesso dal Senato.

LABRIOLA. Concordo con le conclusioni del relatore. Condivido anche le osservazioni del deputato Calice che, approvando la soppressione del secondo comma dell'articolo 10, noi non rinunciamo a considerare il primo comma vincolante per le regioni, dato che esso si richiama ai principi fondamentali cui le regioni dovranno attenersi. A mio avviso, inoltre, sarebbe opportuno ottenere in sede di Giunta per il Regolamento, e poi in Aula, non solo la fissazione del termine, per quanto riguarda il rinvio al Regolamento, ma anche una norma generale che definisca i criteri di individuazione della commissione competente nel merito e le eventuali competenze consultive di altre commissioni. La legge non prevede questa specificazione, che, invece, si renderebbe particolarmente utile in sede regolamentare in considerazione del fatto che vi sono alcune nomine, in certi enti, che sono di incerta attribuzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni della richiesta di parere, proro-

gabibile una volta soltanto per dieci giorni, ove le Commissioni competenti chiedano di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorso il termine di cui al precedente comma, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione, può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai Regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Qualora, a seguito del parere espresso da uno o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la riconferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La riconferma non può essere effettuata per più di due volte.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il

Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, a dichiarare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga dichiarazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali dichiarazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 9 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta regionale o dei singoli assessori, le Regioni provve-

dono ad emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Regioni sono tenute ad assicurare forme di intervento dei Consigli regionali nei procedimenti di nomina, proposta o designazione di cui al precedente comma, a stabilire incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge e ad indicare i criteri di scelta e i requisiti dei candidati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta regionale o dei singoli assessori, le Regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 11 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Bartolomei ed altri: « Modifiche alla legge 2 maggio

VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL'11 GENNAIO 1978

1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (Approvata dal Senato) (1933).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bertoli, Bozzi, Calice, Canullo, Cattanei, Cecchi, Ciannamea, Colomba, Colonna, De Carneri, De Poi, Iotti Leonilde, Labriola, La Penna, Moschini, Nespolo Carla, Nucci, Rosati, Riz, Spigaroli, Vecchiarelli, Vernola, Vetere e Vincenzi.

Proposta di legge Bozzi ed altri, Almirante ed altri, Zuccalà ed altri: « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici » (Approvata,

in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato) (40-347-626-B).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bertoli, Bozzi, Calice, Canullo, Cattanei, Cecchi, Ciannamea, Colomba, Colonna, De Carneri, De Poi, Iotti Leonilde, Labriola, La Penna, Moschini, Nespolo Carla, Nucci, Rosati, Riz, Spigaroli, Vecchiarelli, Vernola, Vetere e Vincenzi.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO